




DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione LABORFONDS nella seduta del
26/03/2015



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata della posizione pensionistica individuale (di seguito, "Anticipazione") da parte del Fondo Pensione Laborfonds (di seguito, "Laborfonds" o il "Fondo"). Il documento è diviso in due sezioni, la prima relativa ai lavoratori privati, la seconda destinata ai lavoratori pubblici.

Per tutto quanto non sia puntualmente previsto si rimanda allo Statuto del Fondo Pensione Laborfonds, nonché all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (limitatamente agli aderenti del settore privato), ovvero all'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (limitatamente agli aderenti del settore pubblico).

Il Fondo Pensione Laborfonds si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dal Decreto o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).

I) Sezione relativa agli aderenti del settore privato

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

Gli aderenti al Fondo possono richiedere un'Anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall'anzianità di iscrizione, in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per **spese sanitarie** sostenute per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli.
- b) decorsi otto anni di iscrizione, in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per **l'acquisto della prima casa di abitazione**, per sé o per i figli, o per la realizzazione degli **interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 Testo Unico in Materia Edilizia** (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile destinato a residenza oppure a dimora abituale del relativo proprietario. Secondo quanto disposto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) in data 10 febbraio 2011 si precisa che:
 - + le Anticipazioni richieste per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa non possono essere richieste per le pertinenze di quest'ultima non contestualmente acquistate;
 - + la richiesta di Anticipazione può essere presentata da parte dell'aderente sia per l'acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa di abitazione dei figli; ne risulta che è possibile richiedere l'anticipo non solo se è l'iscritto a effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo;
 - + l'Anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia; è inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, fermo restando che l'anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile. È necessario che l'immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
 - + l'Anticipazione può essere riconosciuta anche a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria. Ai sensi dell'art. 952 co. 2 c.c., per proprietà superficiaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi. La proprietà superficiaria

- presenta, infatti, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà nonostante l'eventuale fissazione di una scadenza che segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo;
- + è ammessa la richiesta di Anticipazione per acquisto prima casa per sé o per i figli per immobili situati all'estero quando sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale;
 - + è esclusa la possibilità di conseguire l'Anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge;
 - + è esclusa la possibilità di conseguire l'Anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

È altresì ammessa l'Anticipazione per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte del coniuge, in regime di comunione dei beni, del titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.). In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia.

- c) decorsi otto anni di iscrizione, in misura non superiore al 30 per cento della posizione individuale, per **ulteriori esigenze degli aderenti**. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.



Il trattamento fiscale delle anticipazioni viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Reintegro delle anticipazioni

L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare gli importi ricevuti per le Anticipazioni fruite. Il reintegro può avvenire in un'unica soluzione o mediante versamenti periodici tramite bonifico bancario, utilizzando il modulo "*Facsimile bonifico per reintegro delle somme anticipate*" reperibile sul sito internet del Fondo - www.laborfondi.it (sezione "Modulistica"). Nella causale del bonifico deve essere indicato il codice fiscale dell'aderente che effettua il versamento e la descrizione "XREX".

I versamenti effettuati determinano l'incremento della posizione individuale dell'aderente tramite assegnazione del numero di quote pari all'importo del versamento, suddiviso per il valore unitario della quota del comparto d'iscrizione determinato con riferimento al giorno di valorizzazione del mese in cui il versamento è stato effettuato.

In caso di anomalie connesse alla mancata/errata identificazione del bonifico, il Fondo non garantisce l'assegnazione delle quote sulla posizione individuale con il valore della quota del mese in cui il versamento si è reso disponibile al Fondo stesso. In tale ipotesi, i versamenti sono investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.



Il trattamento fiscale del reintegro viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Criteri di carattere formale

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.laborfondi.it) e comunque disponibile presso le sedi del Fondo stesso. Al modulo devono essere allegati la copia di un documento identificativo in corso di validità e i documenti previsti per le singole casistiche, osservando le disposizioni del presente documento.

Nel caso in cui i soggetti fiscalmente a carico siano minori o incapaci le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal rappresentante legale/tutore il quale allega la copia di un documento identificativo in corso di validità. Alle richieste di anticipazione per ulteriori esigenze e per acquisto/costruzione/ristrutturazione prima casa deve, inoltre, essere allegato il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento.

Ogni documento richiesto dal Fondo al fine della concessione dell'anticipazione deve essere fornito dall'aderente in originale o copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione). L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura l'aderente può recarsi presso gli uffici del service amministrativo situati a Bolzano, in via della Mostra 11/13, e a Trento, in via Gazzoletti, 2 c/o Palazzo della Regione, per consentire agli operatori del service di procedere al confronto tra copia e originale.

In caso di richiesta inoltrata con documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all'aderente la necessità di fornire le informazioni o gli eventuali allegati utili alla valutazione della richiesta e per la definizione dei quali si rimanda al capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche".

Qualora entro tre mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta che, conseguentemente, dovrà essere ripresentata.

Non è prevista la restituzione della documentazione allegata.

Criteri di carattere sostanziale

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione nelle casistiche esposte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni"), non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Nel caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di coniugi in regime di comunione dei beni entrambi aderenti al Fondo, solo uno dei due potrà richiedere l'anticipo di cui alla lettera b) del precedente paragrafo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni") per l'intera somma delle spese sostenute ovvero tale anticipo potrà essere richiesto da entrambi suddividendo le spese al 50 per cento ciascuno. In questo caso i coniugi dovranno dichiarare, oltre al regime di comunione dei beni, anche la ripartizione al 50 per cento delle spese.

Qualora l'aderente richieda l'anticipazione indicando un importo fisso (anziché una percentuale della posizione) esso si ritiene al netto delle ritenute fiscali. In tal caso il Fondo provvederà a stimare ex ante l'ammontare delle ritenute fiscali e quindi a disinvestire un importo lordo tale da consentire ex post di effettuare le ritenute fiscali e liquidare all'aderente l'importo fisso richiesto. Eventuali scostamenti tra l'importo liquidato all'aderente e l'importo fisso dallo stesso richiesto sono pertanto da imputare alla stima effettuata ex ante. Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito ed esclusivamente per le richieste di anticipazione per spese sanitarie verrà aggiunta l'eventuale garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito. Infine, nel caso in cui l'aderente abbia già percepito precedentemente anticipazioni, il Fondo potrà erogare un importo inferiore a quanto indicato in misura fissa o in percentuale dall'aderente stesso, fino a concorrenza dei limiti massimi erogabili.

L'aderente ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia, sempre nel rispetto dei limiti indicati, con riguardo alla singola anticipazione, e comunque si ricorda che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. In data 30 maggio 2007 la Commissione di vigilanza ha chiarito che con specifico riguardo alle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, il Fondo dovrà verificare che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate). L'importo nuovamente erogabile per ulteriori esigenze dell'aderente non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per la medesima causale.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo

stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Nel caso in cui l'anzianità fosse maturata presso altri fondi pensione, l'aderente dovrà allegare dichiarazione in originale effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.

È possibile richiedere una sola anticipazione per ogni valorizzazione. In caso di più richieste di anticipazione pervenute per la stessa valorizzazione, l'aderente dovrà precisare tramite comunicazione scritta, con quale procedere prioritariamente.

Il Fondo liquida l'anticipazione entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata. Per tutte le richieste di anticipazione pervenute entro il giorno 20 di ogni mese che risultano corrette e complete, ovvero risultanti corrette e complete di eventuali integrazioni entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione immediatamente successivo. Si ricorda che i giorni di valorizzazione coincidono con l'ultimo giorno di ogni mese.

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di documentazione errata o incompleta, comunica all'aderente la necessità di eventuali rettifiche o integrazioni. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di ricevimento dell'ultimo documento necessario. In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, il Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta. Le richieste respinte devono essere ripresentate ex novo (non è sufficiente sanare le condizioni che hanno portato al rigetto della richiesta).

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per esempio nel caso di versamenti contributivi) e il valore delle quote stesse possono variare.

In caso di richiesta di variazione di comparto (switch) e di anticipazione in coincidenza della medesima valorizzazione, il Fondo darà precedenza al disinvestimento per l'anticipazione ed eseguirà lo switch alla valorizzazione immediatamente successiva.

Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla "cessione del quinto dello stipendio" e lo stesso sia stato notificato al Fondo da parte della finanziaria, alla richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, dovrà essere allegata l'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l'autorizzazione della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. In caso contrario, la richiesta verrà sospesa. Nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, in assenza di liberatoria, l'anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante, il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante (art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005 e Orientamenti Covip), salvo il minor importo del debito residuo (risultante da apposita dichiarazione rilasciata dalla società finanziaria stessa). Negli altri casi, l'anticipazione richiesta verrà comunque liquidata all'aderente, qualora la posizione residua presso il Fondo sia di importo uguale o superiore al debito residuo nei confronti della finanziaria.

Documentazione richiesta per le varie casistiche

Anticipazione per spese sanitarie

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- + certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo). Per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante;
- + fattura dettagliata (originale o autenticata o corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emessa non oltre 18 mesi prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di coniuge e figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;

- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai familiari interessati.

Acquisto della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica l'acquisto della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- + atto notarile (rogito) da cui risulti la proprietà dell'abitazione in copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione) stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di Anticipazione. Nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto occorre presentare copia del preliminare d'acquisto (compromesso) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta. **In ogni caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione.**

Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo.

Nel caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

Costruzione della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- + copia del titolo di proprietà del terreno;
- + copia del permesso di costruire;
- + copia dichiarazione inizio lavori;
- + fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- + copia delle ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- + in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Costruzione/acquisto abitazione in cooperativa

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima abitazione in cooperativa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- + dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) contenente le seguenti informazioni:
 - qualifica di socio della cooperativa;
 - n. e data del permesso di costruire;
 - dichiarazione di proprietà del terreno;
 - data di inizio/fine dei lavori;
 - indicazione dell'alloggio;
 - indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

N.B. La dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di due mesi dalla data della stessa. Nel caso in cui i versamenti alla cooperativa siano già conclusi è necessario allegare alla richiesta l'atto pubblico di assegnazione (rogito) e contratto di mutuo individuale (solo per cooperative agevolate) stipulati non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Ristrutturazione della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o per l'unità immobiliare costituente pertinenza e destinata a uso durevole della prima casa;
- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- + abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (per esempio: comunicazione di inizio lavori, permesso di costruire¹, denuncia di inizio attività - D.I.A., segnalazione certificata inizio attività - S.C.I.A.); nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
- + fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di Anticipazione;
- + copia delle ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- + in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, allegare fotocopia della delibera assembleare, ovvero dichiarazione dell'Amministratore di condominio che attesti l'avvenuto pagamento e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (art. 3 co. 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- + "interventi di manutenzione ordinaria" (ammessi all'agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali) - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- + "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

¹ Il D.L. 70/2011 (articolo 5, comma 2, lett. a, punto 3) ha inciso profondamente sul procedimento di rilascio del permesso di costruire introducendo il meccanismo del silenzio assenso (ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali). Nel caso di formazione del permesso di costruire per silenzio assenso, non vi sarà, peraltro, la formalizzazione di un titolo e conseguentemente, l'aderente dovrà dichiarare che sono decorsi i termini di legge senza che sia intervenuto il rilascio del permesso di costruire o un espresso diniego alla domanda.

- + "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- + "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Per un elenco dettagliato degli interventi che il Fondo riconosce come interventi di ristrutturazione ai fini dell'anticipazione si fa riferimento alla guida fiscale che l'Agenzia delle entrate aggiorna ogni anno per le agevolazioni fiscali.

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente

Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente non deve essere corredato da alcuna documentazione giustificativa. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che il Fondo non deve effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni il Fondo si riserva di chiedere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di conoscere la causale di richiesta delle precedenti anticipazioni.

II) Sezione relativa agli aderenti del settore pubblico

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'Anticipazione dei contributi accumulati per:

- a) **spese sanitarie** per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) per **l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli**, o per la realizzazione degli **interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico in Materia Edilizia** (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile destinato a residenza oppure a dimora abituale del relativo proprietario. Secondo quanto disposto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) in data 10 febbraio 2011 si precisa che:
 - + le Anticipazioni richieste per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa non possono essere richieste per le pertinenze di quest'ultima non contestualmente acquistate;
 - + la richiesta di Anticipazione può essere presentata da parte dell'aderente sia per l'acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa di abitazione dei figli; ne risulta che è possibile richiedere l'anticipo non solo se è l'iscritto a effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo;
 - + l'Anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia; è inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, fermo restando che l'anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile. È necessario che l'immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;

- + l'Anticipazione può essere riconosciuta anche a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria. Ai sensi dell'art. 952 co. 2 c.c., per proprietà superficiaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi. La proprietà superficiaria presenta, infatti, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà nonostante l'eventuale fissazione di una scadenza che segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo;
- + è ammessa la richiesta di Anticipazione per acquisto prima casa per sé o per i figli per immobili situati all'estero quando sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale;
- + è esclusa la possibilità di conseguire l'Anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge;
- + è esclusa la possibilità di conseguire l'Anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

È altresì ammessa l'Anticipazione per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte del coniuge, in regime di comunione dei beni, del titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.). In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia.

- c) per **spese relative alla fruizione dei congedi** per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per gli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto della cessazione di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.



Il trattamento fiscale delle anticipazioni viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Reintegro delle anticipazioni

L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare gli importi ricevuti per le Anticipazioni fruitive. Il reintegro può avvenire in un'unica soluzione o mediante versamenti periodici tramite bonifico bancario, utilizzando il modulo "Facsimile bonifico per reintegro delle somme anticipate" reperibile sul sito internet del Fondo - www.laborfonds.it (sezione "Modulistica"). Nella causale del bonifico deve essere indicato il codice fiscale dell'aderente che effettua il versamento e la descrizione "XREX".

I versamenti effettuati determinano l'incremento della posizione individuale dell'aderente tramite assegnazione del numero di quote pari all'importo del versamento, suddiviso per il valore unitario della quota del comparto d'iscrizione determinato con riferimento al giorno di valorizzazione del mese in cui il versamento è stato effettuato.

In caso di anomalie connesse alla mancata/errata identificazione del bonifico, il Fondo non garantisce l'assegnazione delle quote sulla posizione individuale con il valore della quota del mese in cui il versamento si è reso disponibile al Fondo stesso. In tale ipotesi, i versamenti sono investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.



Il trattamento fiscale del reintegro viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Criteri di carattere formale

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.laborfondi.it) e comunque disponibile presso le sedi del Fondo stesso. Al modulo devono essere allegati la copia di un documento identificativo in corso di validità e i documenti previsti per le singole casistiche, osservando le disposizioni del presente documento.

Nel caso in cui i soggetti fiscalmente a carico siano minori o incapaci le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal rappresentante legale/tutore, il quale allega la copia di un documento identificativo in corso di validità. Alle richieste di anticipazione per acquisto/costruzione/ristrutturazione prima casa e per congedi per formazione e formazione continua deve, inoltre, essere allegato il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento.

Ogni documento richiesto dal Fondo al fine della concessione dell'anticipazione deve essere fornito dall'aderente in originale o copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione). L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura l'aderente può recarsi presso gli uffici del service amministrativo situati a Bolzano, in via della Mostra 11/13, e a Trento, in via Gazzoletti, 2 c/o Palazzo della Regione, per consentire agli operatori del service di procedere al confronto tra copia e originale.

In caso di richiesta inoltrata con documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all'aderente la necessità di fornire le informazioni o gli eventuali allegati utili alla valutazione della richiesta e per la definizione dei quali si rimanda al capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche".

Qualora entro tre mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta che, conseguentemente, dovrà essere ripresentata.

Non è prevista la restituzione della documentazione allegata.

Criteri di carattere sostanziale

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione nelle casistiche esposte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni"), non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Nel caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di coniugi in regime di comunione dei beni entrambi aderenti al Fondo, solo uno dei due potrà richiedere l'anticipo di cui alla lettera b) del precedente paragrafo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni") per l'intera somma delle spese sostenute ovvero tale anticipo potrà essere richiesto da entrambi suddividendo le spese al 50 per cento ciascuno. In questo caso i coniugi dovranno dichiarare, oltre al regime di comunione dei beni, anche la ripartizione al 50 per cento delle spese.

Qualora l'aderente richieda l'anticipazione indicando un importo fisso (anziché una percentuale della posizione) esso si ritiene al netto delle ritenute fiscali. In tal caso il Fondo provvederà a stimare ex ante l'ammontare delle ritenute fiscali e quindi a disinvestire un importo lordo tale da consentire ex post di effettuare le ritenute fiscali e liquidare all'aderente l'importo fisso richiesto. Eventuali scostamenti tra l'importo liquidato all'aderente e l'importo fisso dallo stesso richiesto sono pertanto da imputare alla stima effettuata ex ante. Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito ed esclusivamente per le richieste di anticipazione per spese sanitarie verrà aggiunta l'eventuale garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito. Infine, nel caso in cui l'aderente abbia già percepito precedentemente anticipazioni, il Fondo potrà erogare un importo inferiore a quanto indicato in misura fissa o in percentuale dall'aderente stesso, fino a concorrenza dei limiti massimi erogabili.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. Nel caso in cui l'anzianità fosse maturata presso altri fondi pensione, l'aderente dovrà allegare dichiarazione in originale effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.

L'aderente ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia.

È possibile richiedere una sola anticipazione per ogni valorizzazione. In caso di più richieste di anticipazione pervenute per la stessa valorizzazione, l'aderente dovrà precisare tramite comunicazione scritta, con quale procedere prioritariamente.

Il Fondo liquida l'anticipazione entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata. Per tutte le richieste di anticipazione pervenute entro il giorno 20 di ogni mese che risultano corrette e complete, ovvero risultanti corrette e complete di eventuali integrazioni entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione immediatamente successivo. Si ricorda che i giorni di valorizzazione coincidono con l'ultimo giorno di ogni mese.

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di documentazione errata o incompleta, comunica all'aderente la necessità di eventuali rettifiche o integrazioni. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di ricevimento dell'ultimo documento necessario. In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, il Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta. Le richieste respinte devono essere ripresentate ex novo (non è sufficiente sanare le condizioni che hanno portato al rigetto della richiesta).

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per esempio nel caso di versamenti contributivi) e il valore delle quote stesse possono variare.

In caso di richiesta di variazione di comparto (switch) e di anticipazione in coincidenza della medesima valorizzazione, il Fondo darà precedenza al disinvestimento per l'anticipazione ed eseguirà lo switch alla valorizzazione immediatamente successiva.

Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla "cessione del quinto dello stipendio" e lo stesso sia stato notificato al Fondo da parte della finanziaria, alla richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, dovrà essere allegata l'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l'autorizzazione della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. In caso contrario, la richiesta verrà sospesa. Nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, in assenza di liberatoria, l'anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante, il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante (art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005 e Orientamenti Covip), salvo il minor importo del debito residuo (risultante da esatta dichiarazione rilasciata dalla società finanziaria stessa). Negli altri casi, l'Anticipazione richiesta verrà comunque liquidata all'aderente, qualora la posizione residua presso il Fondo sia di importo uguale o superiore al debito residuo nei confronti della finanziaria.

Documentazione richiesta per le varie casistiche

Anticipazione per spese sanitarie

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, e ai familiari a carico per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- + certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo). Per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante;
- + fattura dettagliata (originale o autenticata o corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emessa non oltre 18 mesi prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Quanto all'ipotesi di anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, si reputa coerente con la disposizione normativa il riconoscimento del diritto tutte le volte in cui la spesa sanitaria gravi comunque sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nelle ipotesi in cui le terapie o gli interventi riguardino i familiari fiscalmente a carico dell'iscritto. Dunque, nel caso di spese sostenute nell'interesse di questi ultimi è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che i soggetti per i quali sono state sostenute le spese sono familiari fiscalmente a carico dell'aderente;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai familiari interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

Acquisto della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica l'acquisto della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- + atto notarile (rogito) da cui risulti la proprietà dell'abitazione, in copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione) stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di Anticipazione. Nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto occorre presentare copia del preliminare d'acquisto (compromesso) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta. **In ogni caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione.**

Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo.

Nel caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

Costruzione della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- + copia del titolo di proprietà del terreno;
- + copia del permesso di costruire;
- + copia dichiarazione inizio lavori;
- + fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- + copia delle ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- + in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Costruzione/acquisto abitazione in cooperativa

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima abitazione in cooperativa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- + dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) contenente le seguenti informazioni:
 - qualifica di socio della cooperativa;
 - n. e data del permesso di costruire;
 - dichiarazione di proprietà del terreno;
 - data di inizio/fine dei lavori;

- indicazione dell'alloggio;
- indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

N.B. La dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di due mesi dalla data della stessa. Nel caso in cui i versamenti alla cooperativa siano già conclusi è necessario allegare alla richiesta l'atto pubblico di assegnazione (rogito) e contratto di mutuo individuale (solo per cooperative agevolate) stipulati non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Ristrutturazione della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o per l'unità immobiliare costituente pertinenza e destinata a uso durevole della prima casa;
- + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- + abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (per esempio: comunicazione di inizio lavori, permesso di costruire², denuncia di inizio attività - D.I.A., segnalazione certificata inizio attività - S.C.I.A.); nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
- + fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di Anticipazione;
- + copia delle ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- + stato di famiglia;
- + modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- + in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, allegare fotocopia della delibera assembleare, ovvero dichiarazione dell'Amministratore di condominio che attesti l'avvenuto pagamento, e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (art. 3 co. 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- + "interventi di manutenzione ordinaria" (ammessi all'agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali) - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

² Il D.L. 70/2011 (articolo 5, comma 2, lett. a, punto 3) ha inciso profondamente sul procedimento di rilascio del permesso di costruire introducendo il meccanismo del silenzio assenso (ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali). Nel caso di formazione del permesso di costruire per silenzio assenso, non vi sarà, peraltro, la formalizzazione di un titolo e conseguentemente, l'aderente dovrà dichiarare che sono decorsi i termini di legge senza che sia intervenuto il rilascio del permesso di costruire o un espresso diniego alla domanda.

- + "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- + "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- + "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Per un elenco dettagliato degli interventi che il Fondo riconosce come interventi di ristrutturazione ai fini dell'anticipazione si fa riferimento alla guida fiscale che l'Agenzia delle entrate aggiorna ogni anno per le agevolazioni fiscali.

Congedi per formazione e formazione continua

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e la formazione continua dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- + dichiarazione del datore di lavoro che certifichi la fruizione e il relativo periodo del congedo del dipendente;
- + dichiarazione del datore di lavoro o dell'ente presso cui si svolge la formazione, che attesti l'avvenuta iscrizione o la frequenza del corso;
- + documentazione attestante la tipologia di percorso formativo e il relativo costo.